

Europa – sabato 24 giugno 2006

COSTITUZIONE REFERENDUM

Tante ragioni per il No

di Leopoldo Elia

Siamo ormai alla vigilia del 25 giugno: la campagna referendaria sta per chiudersi e ogni elettore dovrebbe utilizzare il brevissimo tempo che ci separa dalle urne per una verifica ultima delle ragioni che motivano la sua scelta.

Le ragioni migliori, a mio avviso, giustificano un no che il dibattito pur lacunoso delle scorse settimane ha dimostrato essere la risposta giusta alla domanda contenuta nella scheda: il referendum, con la prevalenza del voto di diniego, dovrebbe trasformarsi da confermativo in oppositivo alla riforma stravolgente del centro-destra. È in gioco una posta di grandissimo valore: la Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948, il risultato più alto della sofferenza che accomunò allora resistenti in armi e società civile, dando all'Italia una identità democratica, connotata dai principi fondamentali del costituzionalismo moderno: la garanzia dei diritti civili e sociali, e la limitazione dei poteri dei governanti, come sancisce l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

Oggi questi principi sono riassunti negli articoli 1, 2 e 139 della nostra Carta; quest'ultimo dichiara non modificabile la forma repubblicana, intesa dagli interpreti come sintesi della scelta antimonarchica e di quei principi del costituzionalismo senza i quali l'ordinamento statale si riduce a pura apparenza di repubblica. La Costituzione, intesa come patto di convivenza, ha contribuito in misura decisiva alla integrazione del popolo italiano, e al superamento delle fasi durissime della guerra fredda e del terrorismo; ha assicurato, con l'art. 7, la pace religiosa, ha dato senso di progresso al succedersi delle generazioni. Smentendo Rousseau e Jefferson, le Costituzioni più salde hanno dimostrato con la loro storia, di non appartenere a una sola epoca o a una sola generazione; esse trascendono anche le loro origini e le forze politiche che le hanno fondate. La Costituzione degli Stati Uniti d'America è sopravvissuta alla scomparsa del partito federalista ed alla guerra di secessione, aggiornandosi con emendamenti che non sono riducibili a ritocchi o a piccole riforme, ma costituiscono innesti vitali senza bisogno di sradicare la pianta. Purtroppo la riforma del 2005 non si inserisce in questo solco ma viola due principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, che non possono essere disattesi nemmeno con il procedimento di revisione dell'art. 138 Costituzione (sentenza n. 1146/1998 corte costituzionale). Con la modifica dell'art. 117 Costituzione si prevede la competenza esclusiva delle regioni in materie per le quali si afferma contraddittoriamente anche la competenza esclusiva dello stato (in particolare scuola e sanità); inoltre vengono qualificate esclusive le cosiddette competenze residuali regionali in materie di grande rilievo (agricoltura, industria, artigianato): di fronte a queste nuove qualificazioni di esclusività varrà ancora la giurisprudenza della Corte, che ha "aggiustato" sulle necessità unitarie le attribuzioni di poteri enunciate nel Titolo V come innovato nel 2001? È evidente che nessuno può dare oggi risposte rassicuranti, e comunque non si può ignorare che il potere legislativo esclusivo delle regioni potrebbe incidere profondamente sul rapporto tra assistenza sanitaria affidata a strutture pubbliche e a strutture private, e anche su quello tra istruzione statale e istruzione privata, sia pure inquadrato in un sistema integrato.

Di qui una seria minaccia al principio di unità della repubblica, fondato sul pari godimento dei diritti civili e sociali, nei loro livelli essenziali delle prestazioni.

L'altro principio supremo violato riguarda la distinzione dei poteri (e il loro effettivo pluralismo) e più propriamente la limitazione del potere politico; in effetti la Corte ha riconosciuto che non possono essere alterati "gli equilibri fondamentali della forma di governo" (sentenza n. 360 del 1996). Qui si tratta non di alterazione ma di vero stravolgimento: la concentrazione potestativa (scioglimento della camera e questione di fiducia) nella figura del primo ministro, praticamente irresponsabile durante un quinquennio, lo sottrae ad ogni controllo di partito e di coalizione di maggioranza, con il pretesto della prevenzione dei cosiddetti ribaltoni, già in larghissima misura resi inverosimili dalla creazione del fatto maggioritario (con l'abbandono del sistema proporzionale); d'altra parte il rimedio della cosiddetta sfiducia costruttiva interna alla maggioranza autosufficiente è una mera finzione, dato l'altissimo quorum previsto per realizzare la sostituzione del premier con un altro esponente dello schieramento iniziale (316 voti su una somma di 340 unità maggioritarie).

Porre la questione di fiducia minacciando non solo le proprie dimissioni ma lo scioglimento della camera significa assicurarsi il conformismo necessitato di Montecitorio su questioni dirimenti per lo stato di diritto e per la vita politica (leggi elettorali). E non mi si venga a dire che il potere di scioglimento è indirettamente distribuito tra gruppi di deputati della maggioranza di limitate dimensioni che potrebbero ribellarsi alla disciplina imposta dal premier; questa eventualità è puramente teorica perché l'esperienza insegna che proprio le piccole minoranze temono di più il ritorno davanti agli elettori; le loro minacce sono in genere pistole caricate ad acqua e come tali, non conseguono effetti di deterrenza.

Dunque la prospettiva prevalente è quella di una camera ridotta ad un pallido ed impotente consiglio regionale. Del resto abbiamo avuto in anticipo dalla prassi della XIV° legislatura, l'interpretazione autentica della futura forma di governo: con la prevaricante posizione della questione di fiducia su argomenti non ricollegabili in nessun modo al programma di governo. Non discuto del senato federale perché per ora resta una incognita, non conoscendosi le regole con le quali sarà eletto. Né vale la pena insistere sul groviglio di competenze che presiede (si fa per dire) alla distinzione dei vari tipi di procedimento legislativo.

È opportuno però ricordare l'indebolimento delle istituzioni di garanzia con un presidente della Repubblica garante del nulla per difetto di poteri e una corte costituzionale più esposta ai pericoli della politicizzazione.

Allora non resta che sperare nella saggezza dei votanti (possibilmente numerosi) che dovrebbero ricordare in questa circostanza l'ultimo monito di De Gasperi: «Mettete in forse la Costituzione in una sua parte essenziale e voi farete vacillare tutto: la legittimità, l'autorità, l'unità...» (Napoli, agosto 1954).